



Notaio

Vivien Ceniccola

Repertorio n. 9142

Raccolta n. 6698

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore dieci

(27/03/2025 h. 10.00)

in Signa, in via degli Alberti n. 3/E.

Innanzitutto a me Dott.ssa **VIVIEN CENICCOLA**, Notaio residente in Firenze, iscritta presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è presente

- **CASTORANI Gianni** nato a Firenze il 3 aprile 1970 e residente in Signa via Gaetano Donizetti n. 15, codice fiscale dichiarato: CST GNN 70D03 D612B, cittadino italiano, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta: "**SENTINELLE DI PASQUA ONLUS**", costituita in Italia, con sede legale in Firenze Borgo Pinti n. 86, codice fiscale 94135930488, già iscritta in data 13 settembre 2006 al n. 1 al Registro Anagrafe Onlus tenuto dalla Direzione Regionale della Toscana, costituita con atto a rogito del Notaio Marta Renieri di Firenze in data 31 maggio 2006 repertorio n. 1121 e raccolta n. 111 registrato a Firenze il 19 giugno 2006 al n. 1520 e successivo verbale di assemblea a rogito del Notaio Pompilio Massarelli di Firenze in data 17 gennaio 2012 repertorio n. 47660 e raccolta n. 15352 registrato a Firenze il 23 gennaio 2012 al n. 1608.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea della predetta Associazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

"- adeguamento statuto ai sensi del comma 2 art. 101 D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, riforma terzo settore; - varie ed eventuali".

Il comparente mi richiede di redigere il presente verbale; aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione detto comparente, nella detta qualità, il quale constata e fa constatare che:

- la presente riunione è stata, regolarmente, convocata in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto;

- sono presenti, in proprio e per delega, n. 9 (nove) associati su 9 (nove) rappresentanti il 100% (cento per cento) degli associati aventi diritto di intervenire e votare in assemblea e, precisamente:

- se stesso CASTORANI Gianni;

- CARRARESI Cristina nata a Signa (FI) il 18 ottobre 1960 e residente a Pelago (FI) via Il Bagno n. 17, codice fiscale dichiarato: CRR CST 60R58 I728A, cittadina italiana;

Registrato a Firenze

il 07/04/2025

N. 14194

serie 1T

Esatti € Esente

- FANTECHI Francesco nato a Pontassieve (FI) il 4 gennaio 1961 e residente a Pelago (FI) via Il Bagno n. 17, codice fiscale dichiarato: FNT FNC 61A04 G825D;
 - FIESOLI Giovanna nata a Firenze il 24 maggio 1970 e residente a Firenze (FI) via Degli Artisti n. 23, codice fiscale dichiarato: FSL GNN 70E64 D612J;
 - CARDELLI Martina, nata a Piombino (LI) il 16 dicembre 1974 e residente a Rio (LI) via Delle Cantine n. 5, codice fiscale dichiarato: CRD MTN 74T56 G687N, rappresenta da Fiesoli Giovanna per delega del 26 marzo 2025 da rimanere acquisita in originale agli atti dell'associazione;
 - MONTAGNI Michele nato a Firenze il 12 giugno 1971 e residente a Firenze (FI) via Gherardo Starnina n. 5, codice fiscale dichiarato: MNT MHL 71H12 D612U, rappresentato da Castorani Gianni per delega del 27 marzo 2025 da rimanere acquisita in originale agli atti dell'associazione;
 - TOZZI Francesco nato a Firenze il 18 marzo 1975 residente in Firenze via Frà Diamante n. 20, codice fiscale dichiarato: TZZ FNC 75C18 D612E;
 - ROSSI Simona nata a Firenze il 24 aprile 1973 e residente in Signa via dell'Orologio n. 21, codice fiscale dichiarato: RSS SMN 73D64 D612X;
 - PAOLI Francesco nato a Firenze il 23 marzo 1979, residente in Siena via Martiri di Scalvaia n. 35, codice fiscale: PLA FNC 79C23 D612C rappresentato da Rossi Simona per delega del 20 marzo 2025 da rimanere acquisita in originale agli atti dell'associazione;
 - del Consiglio Direttivo sono presenti:
 - se stesso CASTORANI Gianni, Presidente;
 - CARRARESI Cristina, Consigliere;
 - FIESOLI Giovanna, Vicepresidente;
 - TOZZI Francesco, Consigliere;
 - assente Montagni Michele
 - dichiara che nessuno si oppone alla trattazione dell'ordine del giorno;
 - dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno.
- Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli associati i motivi che rendono necessario adeguare il testo dello **Statuto** dell'Associazione, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni e fa presente che il testo del nuovo statuto, di cui si propone l'approvazione, è già in possesso di tutti gli intervenuti per essere stato loro fornito in precedenza.
- Fa presente che, in particolare, si rende necessario:
- 1) modificare la denominazione dell'Associazione con la nuova di "SENTINELLE DI PASQUA ODV";
 - 2) ribadire l'assenza di finalità di lucro e lo scopo di per-

seguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente, in favore di terzi ed avvalendosi, in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Può svolgere, inoltre, nei limiti previsti dalla legge, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni: promozione e realizzazione di iniziative di promozione umana permanente, di assistenza e solidarietà sociale, con particolare attenzione alle situazioni

di disagio giovanile; promuovere e sostenere la diffusione di scuole e corsi di evangelizzazione per giovani ed adulti; promuovere e realizzare ricerche, incontri e pubblicazioni ad ogni livello per l'approfondimento delle problematiche giovanili; promuovere lo sviluppo di attività di prevenzione, con particolare attenzione agli aspetti della protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione della religiosità e delle sue espressioni, alla salvaguardia dell'ambiente di vita giovani, alla lotta contro le dipendenze e le altre forme di devianza sociale; sostenere ed organizzare iniziative volte a fornire luoghi e mezzi di svolgimento di attività di evangelizzazione;

3) vietare la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque, denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

4) devolvere, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, il suo patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs 117/2017 e, salvo diversa destinazione di legge, ad altri Enti del terzo settore; oltre ad altre modifiche statutarie contenute nel nuovo testo di statuto, che illustra agli intervenuti.

Il Presidente precisa che:

- l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, esclusivamente, finalità incluse nell'ambito dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei votanti, nessun voto contrario nessun astenuto,

delibera:

A) di approvare il nuovo **Statuto** dell'Associazione, adeguato al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore, nel testo illustrato all'assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

B) delegare il Presidente ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche e/o aggiornamenti che si rendessero necessari ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore;

C) di prendere atto che l'efficacia delle norme contenute nello statuto allegato e l'assunzione della qualifica di ETS sono subordinate all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dieci e trenta.

Tutte le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

Si richiede l'esenzione ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore (Decreto Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017).

Il comparente mi ha dispensato espressamente dalla lettura dell' allegato.

Del presente atto, scritto con sistema elettronico, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su facciate nove di tre fogli, ho dato lettura al comparente che, riconoscendolo conforme alla propria volontà, l'approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore dieci e trenta.

F.to: Gianni Castorani

F.to: Vivien Ceniccola (sigillo)

Segue allegato "A".

STATUTO "SENTINELLE DI PASQUA ODV"

ALLEGATO A
all'atto 27.03.2015
rep. n. 9142
racc. n. 6638

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "SENTINELLE DI PASQUA ODV" (d'ora in avanti denominata Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione apartitica ed aconfessionale.

L'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce un'ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Firenze, di quello regionale, limitrofo ed extra regionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2



OTACOLIA

(Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato")

L'Associazione dovrà utilizzare, obbligatoriamente, l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi

più particolari.

ART. 4

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente, in favore di terzi ed avvalendosi, in modo prevalente, delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse



Gianfranco Castorani

generale di cui al presente articolo;

b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

Può svolgere, inoltre, nei limiti previsti dalla legge, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni: promozione e realizzazione di iniziative di promozione umana permanente, di assistenza e solidarietà sociale, con particolare attenzione alle situazioni di disagio giovanile; promuovere e sostenere la diffusione di scuole e corsi di evangelizzazione per giovani ed adulti; promuovere e realizzare ricerche, incontri e pubblicazioni



Giancarlo Costanza

ad ogni livello per l'approfondimento delle problematiche giovanili; promuovere lo sviluppo di attività di prevenzione, con particolare attenzione agli aspetti della protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione della religiosità e delle sue espressioni, alla salvaguardia dell'ambiente di vita giovani, alla lotta contro le dipendenze e le altre forme di devianza sociale; sostenere ed organizzare iniziative volte a fornire luoghi e mezzi di svolgimento di attività di evangelizzazione. L'Associazione per il raggiungimento di quanto sopra indicato potrà attivare, direttamente, o concedere a terzi la gestione di ogni più opportuna attività complementare e connessa idonea a realizzare il perseguimento degli scopi istituzionali di cui sopra. In relazione a ciò la associazione potrà concedere a terzi, a titolo oneroso o gratuito ed a carattere temporaneo o permanente, locali e/o attrezzature di sua proprietà. Per il perseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà fare ricorso a mezzi ed alle professionalità proprie e/o messe a disposizione dai soci. L'Associazione potrà, inoltre compiere in via complementare e connessa, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria - nel rispetto della normativa vigente, - utile e/o necessaria per il conseguimento degli scopi sociali; potrà inoltre costituire o essere socia in altre associazioni, con oggetto esclusivamente collocato nell'area del sociale, uguale, affine o complementare al pro-

prio per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art.



Giancarlo Castagnoli

17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano, concretamente, per realizzarle.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Nel caso in cui associati siano altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non deve essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo co-

munica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)



Gian Lorenzo

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di

solidarietà;

· versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una



Giovanni Castorani

volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 155 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea a mezzo lettera raccomandata e/o informatica (fax, pec, comunicazione con posta ordinaria con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi.

Gli associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli al-

tri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati, su ricorso dell'interessato;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati



Gianni Castelli

aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 2 (due) deleghe

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 14

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assem-

blea alla quale risponde, direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica



Giovanni Costantini

l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo Registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-



Giovanni Costantini

raggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo Registro.

ART. 18

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del

D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Gianni Costantini

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 24

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività di volontario.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.



Gianni La Torre

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 15 (quindici) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Gianni Costantini

[Signature]



